

La posizione del Fisco e della Giurisprudenza sulle autovetture a utilizzo esclusivo

<p>Condizioni di deducibilità dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 164 del Tuir</p>	<p>Il legislatore ha previsto diverse regole di deducibilità delle spese auto, variabili in funzione sia del tipo di veicolo sia del suo uso, e ha stabilito in particolare un'integrale deducibilità delle stesse nel caso in cui la stessa attività propria dell'impresa non possa essere esercitata prescindendo dal mezzo di trasporto.</p> <hr/> <p>Ex circolari Agenzia delle Entrate n. 37/E/1997, n. 48/E/1998 e n. 1/E/2007, rientrano in tale ambito solo i casi in cui il lavoro aziendale non sia possibile senza i veicoli (ad esempio, attività di noleggio auto, attività di taxi, autoscuola) e non sia ipotizzabile un uso privato degli stessi vista la particolare strumentazione e i sistemi di controllo sull'utilizzo.</p> <p>La deducibilità dei costi per le autovetture aziendali è strettamente collegata al fatto che le spese sostenute siano inerenti alle attività d'impresa, ma anche alla possibilità di dimostrarlo.</p> <hr/>
<p>Ambito soggettivo</p>	<p>Sono interessati i soggetti che esercitano un'attività di impresa.</p> <hr/> <p>Per i professionisti la possibilità di dedurre integralmente il costo dell'auto è del tutto esclusa.</p> <hr/>
<p>Ambito oggettivo</p>	<p>La regola si applica alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori, ai motocicli e, qualora si tratti di beni destinati a essere impiegati unicamente come strumentali all'attività propria dell'impresa, anche degli aeromobili da turismo, delle navi e delle imbarcazioni da diporto.</p>
<p>Criteri di individuazione dei</p>	<p>1. Si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività lavorativa i mezzi di trasporto a</p>

<p>veicoli ad uso esclusivamente strumentale</p>	<p>motore senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata e, pertanto, quelli essenziali per lo svolgimento della prestazione resa;</p> <p>2. in via di principio, le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di veicoli non individuati dallo stesso art.164 del Tuir sono integralmente deducibili nella determinazione del reddito a condizione che si riferiscano esclusivamente a attività o beni da cui derivano ricavi o proventi.</p> <hr/> <p>Non possono essere considerati strumentali i beni che, seppur indirettamente, sono comunque necessari per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione, ma non sono indispensabili all'esercizio dell'attività propria dell'impresa (Commissione tributaria della Lombardia, sentenza 3 luglio 2018, n. 3055/1/18).</p> <hr/>
<p>Non strumentalità delle auto utilizzate per fare visita ai clienti</p>	<p><i>Ex</i> risoluzione Agenzia delle Entrate 23 marzo 2007, n. 59/E, ai fini della strumentalità delle autovetture all'attività d'impresa non risulta sufficiente la circostanza secondo cui una società, priva di locali di vendita, non possa svolgere la propria attività senza l'utilizzo delle stesse autovetture.</p> <p>Le auto utilizzate allo scopo di visitare i propri clienti nel quadro della presentazione del prodotto finalizzata alla successiva ed eventuale vendita non si considerano beni strumentali all'esercizio dell'attività e ricadono nel regime di totale indeducibilità.</p>
<p>Strumentazione apposta in dotazione al veicolo</p>	<p>I veicoli sono forniti di particolari dispositivi non rimovibili, appositamente approvati dalla Prefettura e tali da escludere la possibilità concreta di un utilizzo privato del veicolo.</p>

	<p>Sono interamente deducibili tutti i costi e le spese relative ai soli veicoli strumentali indispensabili all'esercizio dell'attività d'impresa rispetto ai quali l'uso promiscuo non è né presunto né consentito (Cass. civ., 30 novembre 2018, n. 31031).</p>
<p>Sistemi di controllo idonei ex Risposta Agenzia delle Entrate n. 553/e/2022</p>	<p>Sono meccanismi idonei a impedire un uso improprio del veicolo quelli di seguito descritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le autovetture quando sono in servizio possono essere condotte esclusivamente da soggetti autorizzati. 2. alla fine di ogni turno di servizio l'utilizzatore del mezzo compila un'apposita scheda che riporta il chilometraggio dell'autovettura, l'inizio e la fine del servizio per consentire ai manager aziendali di verificare se l'uso dell'autovettura corrisponde al servizio a cui era destinata.
<p>Onere della prova documentale a carico del contribuente</p>	<p>In tema di imposte sui redditi, ai fini della qualificazione di un bene come strumentale non rileva la sua iscrizione nelle scritture contabili ma il rapporto funzionale con il prodotto o il servizio reso dall'impresa, con onere della prova a carico del contribuente quale fatto costitutivo del diritto all'integrale deduzione (Cass. civ., 17 luglio 2020, n. 15255), ferma rimanendo la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa (Cass. civ., 30 novembre 2018, n. 31031).</p>
<p>Regime sanzionatorio</p>	<p>I costi di carburante e pedaggio dell'auto aziendale possono essere disconosciuti dall'Agenzia delle Entrate e recuperati a tassazione se l'Amministrazione finanziaria, attraverso elementi presuntivi, dimostra l'utilizzo del veicolo, da parte del dipendente, per sue ragioni personali (Cass. civ., 23 novembre 2020, n. 26551).</p>

